

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE DIDATTICA E SCIENTIFICA

tra

**L'Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DICAM)** con sede in Viale G. Palatucci, 13 - Polo Universitario Annunziata, 98168 Messina, C.F. 80004070837 – P.I. 00724160833, PEC dipartimento.dicam@pec.unime.it, di seguito denominato anche “**Dipartimento**”, in persona del Direttore Prof. Giuseppe Giordano, nato a Messina, il 15/03/1961, C.F. GRDGPP61C15F158X, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento

e

**L'azienda WAY POINT SRL**, con sede legale in Via Albere 29/A, 37138 –VERONA, stabilimento in Via Mure 61, 31030, ALTIVOLE (TV), Sede per la Ricerca & Sviluppo in Via delle Scienze 16, 90128 PALERMO – Italia, indirizzo Pec: waypoint\_sas@legalmail.it P.I.03555750268, C.F. 03555750268, rappresentata dall'Amministratore Unico Rosa Brunella Reginato, nata a Morges (Svizzera) il 05.08.1962, C.F. RGNRBR62M45Z133Z, domiciliato per la carica presso la sede dell'azienda, di seguito denominato “Partner”

### PREMESSO CHE

- Il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne intende attivare progetti e collaborazioni culturali e di ricerca con enti pubblici e privati che abbiano interessi nelle aree e nei settori scientifico- disciplinari presenti presso lo stesso Dipartimento;
- presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne sono incardinati i Corsi di Studio in “Scienze dell'Informazione: Tecniche giornalistiche e Social media” e “Metodi e Linguaggi del Giornalismo” (L-20, LM-19) nei quali i docenti e i ricercatori svolgono attività didattica, di ricerca e di collaborazione con aziende regionali e nazionali per lo sviluppo di progetti nel campo della comunicazione di brand, della comunicazione d'impresa, delle attività di ufficio stampa;
- il Dipartimento è interessato a partecipare a iniziative e progetti di ricerca che hanno l'obiettivo di sviluppare reti di relazioni con gli stakeholder dei propri Corsi di Studio al fine di meglio integrare le competenze accademiche con le richieste del mondo del lavoro;
- l'azienda WAY POINT SRL, società che opera nel campo dell'illuminotecnica, ha interesse ad avviare una collaborazione con il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne al fine di avviare attività di studio e di elaborazione di progetti di comunicazione, anche attraverso lo svolgimento di attività di tirocinio destinate a studenti dei Corsi di Laurea incardinati nelle classi L-20 e LM-19;
- le Parti come sopra rappresentate, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un'efficace collaborazione, mediante l'utilizzo delle rispettive risorse intellettuali e tecnico-strumentali;
- le attività previste dal presente accordo rientrano tra le attività istituzionali di ricerca e formazione del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne.

### TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - Oggetto

L'Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne e l'azienda WAY POINT SRL intendono avviare una collaborazione didattica e di ricerca finalizzata all'analisi e allo sviluppo di progetti nel campo della comunicazione, nonché all'organizzazione di attività che favoriscano l'inserimento nel mondo del lavoro di laureandi e laureati.

#### Art. 2 - Referenti

Il Dipartimento indica quali propri responsabili dell'accordo il prof. Marco Centorrino, docente del SSD SPS/08 “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” nel CdS triennale in “Scienze dell'Informazione: Tecniche giornalistiche e Social media), e la prof.ssa Mariaeugenia Parito,

docente del SSD SPS/08 "Sociologia dei processi culturali e comunicativi" nel CdS magistrale in "Metodi e Linguaggi del giornalismo"; la WAY POINT SRL indica quali propri responsabili dell'accordo la Sig.ra Rosa Brunella Reginato, e il sig. Alberto Baesso.

I referenti individuati all'interno del presente accordo, definiranno di volta in volta le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi delle attività di collaborazione. L'eventuale sostituzione dell/i responsabile/i dell'accordo di una delle parti dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

### **Art. 3 - Personale impegnato nelle attività, accesso alle strutture e obblighi previsti dal D Lgs. n. 81/2008**

Potrà partecipare alla realizzazione delle attività, in maniera congiunta e nell'osservanza delle rispettive normative, tutto il personale, tanto dell'Ente/Impresa quanto dell'Università/Dipartimento. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente accordo, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, nella disponibilità delle Parti.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale dell'Università/Dipartimento così come quello dell'Ente/Impresa che, in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso le strutture dell'Università/Dipartimento e dell'Ente/Impresa, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D Lgs. n. 81/2008.

Al riguardo le parti concordano che, quando il personale di una delle due si reca presso la sede dell'altro soggetto per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale dell'Università/Dipartimento, gli studenti dell'Ateneo, nonché il personale dell'Ente/Impresa, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

### **Art. 4 – Durata**

Il presente accordo ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima *firma* ed è escluso il tacito rinnovo. Le Parti, di comune intesa, potranno, alla scadenza rinnovare l'accordo mediante nuovo atto scritto.

### **Art. 5 – Facoltà di recesso**

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi. L'eventuale recesso o risoluzione consensuale non avranno effetto che per l'avvenire e non incideranno sulla parte di accordo già eseguito. L'accordo si risolverà in ogni caso automaticamente nel caso in cui l'attuazione dello stesso diventi o risulti impossibile ovvero quando le attività previste non vengano poste in essere per n. 12 mesi consecutivi dal momento della stipula o dagli effetti dello stesso.

### **Art. 6 – Oneri finanziari**

Il presente accordo e la sua esecuzione non comportano oneri finanziari né a carico dell'Università/Dipartimento, né a carico della WAY POINT SRL e la realizzazione delle attività di ricerca in questione è da considerarsi a titolo non oneroso, a meno che questi non vengano specificamente concordati e autorizzati.

### **Art. 7 – Risultati**

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti.

Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno realizzate previa intesa tra le Parti ed esplicitando che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui al presente accordo.

Con appositi accordi successivi, stante il riconoscimento del diritto di autore, potranno essere disciplinati gli eventuali aspetti inerenti alla gestione della proprietà intellettuale e/o le azioni e attività rivolte alla valorizzazione ed allo sfruttamento industriale/commerciale dei risultati.

#### **Art. 8 – Uso reciproco del marchio, del nome, di prerogative di legge e di altri beni materiali e immateriali**

L'utilizzazione del nome e/o del logo delle Parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

#### **Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale e pubblicazioni**

Qualora, dall'esecuzione della prestazione oggetto del presente atto, derivino risultati innovativi brevettabili o risultati innovativi altrimenti tutelabili ai sensi del Codice della Proprietà Industriale o della legge sul diritto d'autore, il regime della proprietà intellettuale o industriale è regolato nel modo seguente: la proprietà sarà congiunta e gli eventuali diritti suddivisi in parti uguali. I diritti morali relativi ai predetti risultati spettano a chi ha realizzato l'innovazione.

#### **Art.10 - Copertura assicurativa**

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo stesso.

Il Dipartimento, per la parte di competenza, provvederà a garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale, nonché di studenti e laureati che, in virtù del presente accordo, verranno chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

#### **Art.11 – Riservatezza**

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dalle altre Parti;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dalle altre Parti per fini diversi da quanto previsto dal presente atto. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

#### **Art. 12 – Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente accordo esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") ed al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

#### **Art. 13 – Codice etico**

Le parti dichiarano di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico adottato dalla controparte e si impegnano a rispettarne le disposizioni e a garantire il rispetto delle stesse da parte del personale coinvolto a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

#### **Articolo 14 – Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questa convenzione sarà competente il Foro di Messina.

#### **Art. 15 – Registrazione, Bollo e Sottoscrizione**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo è, inoltre, soggetto ad imposta di bollo che sarà assolta dal Dipartimento in modo virtuale, giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010. Il presente

Accordo verrà sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della L. 241/90, a pena di nullità dello stesso e le comunicazioni tra le Parti, relativamente all'invio di documenti in formato digitale, avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC.

**Per il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne  
dell'Università degli Studi di Messina  
Il Direttore  
Prof. Giuseppe Giordano**

**Per WAY POINT SRL  
l'Amministratore Unico  
Rosa Brunella Reginato**